

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1224 del 12/03/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - CAMBIO TITOLARITA' CON VARIANTE DA N. 3 A N. 2 SCARCHI DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DEMANILAE DI TERRENO DEMANILAE DEL TORRENTE RECCHIO IN COMUNE DI MEDESANO (PR) - RICHIEDENTE BARABASCHI FABIO -PRATICA PR10T0088-SINADOC 30836/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1248 del 11/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici MARZO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 5315 del 16/05/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino degli Affluente del Po, con la quale è stata rilasciata per dodici anni alla Società Caseificio Barabaschi Giovanni e C. snc, C.F./P.IVA. 01619010349, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Torrente Recchio (sponda destra) in Località Varano Marchesi nel Comune di Medesano (PR), ad uso n. 3 scarichi, individuata al foglio 28 fronte mappale 54;

## **PRESO ATTO**

- che con istanza nota PG/2020/175552 del 03/12/2020 il Sig. Barabaschi Fabio C.F. BRBFBA62S06G337V, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti e liquidatore della Società Caseificio Barabaschi Giovanni e C s.n.c. C.F./P.IVA. 01619010349, ha chiesto recesso della concessione rilasciata con determinazione n. 5315 del 16/05/2013, in quanto trattasi di società in liquidazione
- che con nota PG/2021/14643 del 29/01/2021 Il Sig. Barabaschi Fabio ha mandato rettifica alla nota PG/2020/175552 del 03/12/2020, nel quale specificava che il recesso era richiesto solamente per lo scarico S3 relativo all'insediamento produttivo del formaggio Parmigiano Reggiano e che restano attivi gli scarichi S1 e S2 relativi alla sua abitazione privata.
- che con nota PG/2021/25235 del 17/02/2020 il Sig. Barabaschi Fabio ha chiesto voltura della concessione rilasciata con determinazione n. 5315 del 16/05/2013 dalla Società Caseificio Barabaschi Giovanni e C s.n.c. C.F./P.IVA. 01619010349 a favore di se stesso a titolo privato e a pertinenza della sua abitazione.

**DATO ATTO** che la domanda non è stata pubblicata sul BURERT ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004 in quanto trattasi di medesimo soggetto

## **VERIFICATO**

- che è stato versato in data 16/12/202 quanto dovuto per l'uso pregresso anni 2014-2020 come richiesta da nota PG/2020/177692 del 09/12/2020 dell'area;
- che sempre con nota PG/2020/177692 del 09/12/2020 nel calcolo del dovuto era stato introitato deposito cauzione di € 390,00 pagato in data 10/05/2013 in occasione del rilascio della concessione determinazione n. 5315 del 16/05/2013
- che per mero errore sono stati versati € 360,00 euro in più di quanto richiesto con nota PG/2020/177692 del 09/12/2020, che si sono considerati a credito per canone dovuto per anno 2021 pari a € 265,48 e i restanti € 94,52 per parte del dovuto per canone 2022.
- che in data 03/03/2021 è stato versato nuovo deposito cauzionale di € 265,48

**RITENUTO** pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, il cambio di titolarità con riduzione da tre a due scarichi con eliminazione dello scarico S3 del concessione relativa al corso d'acqua Torrente Recchio nel Comune di Medesano (PR) possa essere consentita;

**DATO ATTO** che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 02/03/2021 acquisito con nota PG/2021/33406 del 03/03/2021
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
  - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 30/11/2020;
  - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2021 pari a € 265,48;
  - c) l'importo di € 265,48 relativo al nuovo deposito cauzionale in data 03/03/2021 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1.** di disporre il cambio di titolarità con riduzione da tre a due scarichi con eliminazione scarico S3, al Sig. Barabaschi Fabio, codice fiscale BRBFBA62S06G337V residente in Strada Valle n.152 in Località Varano Marchesi nel Comune di Medesano (PR), della concessione nel Comune di Medesano (PR), rilasciata alla Società Caseificio Barabaschi Giovanni e Figli e C. s.n.c. codice fiscale /P.Iva 01619010349 con determinazione n. 5315 del 16/05/2013 con scadenza in data 15/05/2025;
- 2.** di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 5315 del 16/05/2013 con scadenza in data 15/05/2025 e di

assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;

3. di stabilire la scadenza della concessione al **15/05/2025**;
4. di stabilire nella misura di € 265,48 il canone per il 2021 e dando atto che l'annualità 2021 è già stata versata;
5. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
7. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 265,48. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
12. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi

interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

- 13.** di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
- 14.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
- 15.** di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo PEC al concessionario
- 16.** di chiedere il ripristino dei luoghi, per quanto riguarda lo scarico S3, entro 60 giorni dal decorrere della data del presente provvedimento, inviandone autocertificazione corredato da relazione tecnico-fotografica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*



## AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

### DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Fabio Barabaschi, c.f .BRBFBA62S06G337V, che con nota PG/2021/25235 del 17/02/2021 ha chiesto cambio titolarità con modifica in riduzione della concessione n. 5315 del 16/05/2013 rilasciata a Caseificio Barabaschi Giovanni & C. snc CF/P.Iva 01619010349.(cod. pratica **PR10T0088**).

#### ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Recchio, individuata al foglio 28 fronte dei mappali 54 in Loc. Varano Marchesi del Comune di Medesano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso n. 2 scarichi. Resteranno attivi lo scarico S1 e S2 con eliminazione dello scarico S3.

#### ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Demanio idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 265,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **15/05/2025**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza,



intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2- Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

**ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato in occasione del rilascio della concessione n. 5315 del 16/05/2013 al Caseificio. Barabaschi Giovanni & C. snc.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Il sottoscritto Fabio Barabaschi

c.f. B|R|B|F|B|A|6|2|S|0|6|G|3|3|7|V|

presa visione del presente disciplinare di concessione in data / / , dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il concessionario

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**